



1988-2008: I PRIMI 20 ANNI DEL COBAT

Il Cobat nasce nel 1988 come Consorzio Obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi ai sensi dell'art. 9 quinquies del Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in Legge 9 novembre 1988, n. 475. Al Cobat, senza fini di lucro e con personalità giuridica, sono attribuite le seguenti funzioni:

- assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;
- cedere i prodotti raccolti alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
- assicurare l'eliminazione dei prodotti raccolti, nel caso non sia possibile o economicamente praticabile il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
- promuovere indagini di mercato, azioni di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico nel ciclo di smaltimento e lavorazione del piombo.

Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari, la legge istituisce un sovrapprezzo di vendita sulle batterie (determinato mediante decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) che produttori e importatori versano direttamente al Cobat ed applicano sulle nuove batterie con diritto di rivalsa sugli acquirenti. La legge stabilisce inoltre che chiunque detenga batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al Consorzio, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio. Il 16 maggio del 1990 con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato viene approvato lo Statuto del Cobat, nel quale vengono stabiliti i soci del Consorzio e le rispettive quote di partecipazione:

- imprese di riciclo (50%);
- produttori ed importatori di batterie al piombo (30%);
- le imprese e le loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste (10%);
- le imprese e le loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo (10%).

Il 1992, con la realizzazione di una rete di raccolta consortile nazionale mediante contratti provvisori (95 raccoglitori), rappresenta il primo anno di piena operatività del Consorzio, a cui si affianca la prima campagna di comunicazione informativa istituzionale. Il 5 febbraio 1993 l'Assemblea dei soci approva il regolamento consortile, e viene indetta la prima gara d'appalto di durata triennale per la selezione di 77 raccoglitori incaricati operanti sull'intero territorio nazionale. Nel 1994 nascono le Campagne Speciali, le prime attività rivolte alla raccolta residuale con l'obiettivo di contrastare la

dispersione delle batterie esauste provenienti dalla sostituzione “fai da te” del privato cittadino in aree sensibili. Vengono così stipulate le prime Convenzioni con i Comuni e le aree metropolitane, a cui seguiranno gli accordi con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con il settore agricolo e con le aree portuali, al fine di attivare centri di raccolta per un corretto smaltimento delle batterie esauste prodotte dal cittadino e dalle utenze di settore. Negli anni successivi tali attività verranno sostenute anche da Accordi di Programma, stipulati con la Pubblica Amministrazione (Regioni e Province) e con il mondo dell’associazionismo ambientale e di categorie specifiche. Nel 1997 entra in vigore il D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), il quale disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da imballaggi, e che attribuisce al Cobat personalità giuridica di diritto privato. Nel 1998 il Cobat indice una nuova gara d’appalto di natura pubblica ad evidenza europea, in seguito alla quale viene costituita una rete di 84 raccoglitori in 63 aree geografiche, con la creazione di un unico referente per ciascuna zona territoriale. Alcune eccezioni vengono sollevate riguardo alle limitazioni poste da tale modello alla libera concorrenza e alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario. Per questi motivi il Cobat, nel 1999 indice una gara ad evidenza europea per la cessione di 10.000 tonnellate di batterie esauste al piombo all’interno dell’Unione Europea e successivamente, soprattutto mediante delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2001, stabilisce quanto segue:

- il COBAT garantisce la raccolta delle batterie esauste sull’intero territorio nazionale, anche per quantità residuali, con soggetti incaricati, lasciando facoltà alle imprese autorizzate ai sensi di legge di effettuare la raccolta delle batterie esauste e di conferirle al COBAT, direttamente o ai suoi incaricati, o agli stabilimenti che ne assicurano lo smaltimento tramite riciclaggio in Italia o all’estero.
- i conferimenti delle imprese autorizzate agli stabilimenti che ne assicurino lo smaltimento tramite riciclaggio in Italia o all’estero saranno regolati da pattuizioni private, rispetto alle quali il Consorzio si riserva la sola attività di monitoraggio. Per questo scopo le quantità vendute e acquistate attraverso tali contratti privatistici dovranno essere comunicate al COBAT .

In questo modo il Cobat anticipa la nuova legge comunitaria del 2001 e approvata il 20 febbraio 2002 la quale, recependo le determinazioni del Consorzio, all’articolo 15 modifica la legge istitutiva del Cobat. Tale modifica introduce la facoltà per tutte le imprese autorizzate in base alla normativa vigente, di esercitare le attività di raccolta delle batterie esauste e rifiuti piombosi e cedere tali rifiuti anche a imprese degli Stati Membri della Comunità Europea con l’obbligo, in ogni caso, di trasmettere una copia del MUD al Cobat. Con tale disposizione il legislatore ha inteso garantire il monitoraggio di tutte le attività di raccolta, commercializzazione e riciclaggio delle batterie esauste movimentate sul territorio italiano, affinché l’intero ciclo della batteria al piombo acido avvenisse nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Nel 2004, con decreto del 2 febbraio, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, approva il nuovo Statuto del Cobat, con il quale vengono modificate le quote societarie di partecipazione dei riciclatori (dal 50% al 40%) e dei produttori e importatori di nuove batterie al piombo (dal 30% al 40%). Sempre nel 2004 il Cobat consegue le certificazioni per il Sistema di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2000) ed Ambiente (UNI EN ISO 14001:1996) tuttora vigenti e a cui nel 2006 si aggiungerà anche il conseguimento della certificazione EMAS. Nel 2006 entra in vigore il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), il quale riconferma il Cobat nelle vesti di unico Consorzio Obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, riconoscendogli le medesime funzioni e attività svolte in precedenza, e in più attribuendogli un importante ruolo di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla corretta gestione del rifiuto batteria esausta. Nel 2008 il Cobat compie i suoi 20 anni di attività e, con l’entrata in vigore del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, termina la sua storia di Consorzio Obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi.

Risultati operativi (dato cumulato dal 1991 al dicembre 2008)	
Batterie esauste raccolte	3.031.730 tonnellate
Piombo secondario prodotto	1.697.729 tonnellate
Acido solforico recuperato	496.101.273 litri
Polipropilene recuperato	142.491 tonnellate

Risultati operativi 2008	
Batterie esauste raccolte	161.170 tonnellate
Piombo secondario prodotto	119.332 tonnellate
Acido solforico recuperato	27.222.545 litri
Polipropilene recuperato	7.430 tonnellate

Il nuovo sistema Cobat con l'entrata in vigore del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188

Il D.lgs. 188/08 determina una ridefinizione sostanziale anche del Cobat, cui il decreto dedica l'articolo 20. Sulla base di tale articolo il Cobat viene considerato come uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto, il quale continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni dello stesso e adeguando il proprio statuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto. L'abrogazione della legge istitutiva del Consorzio e dell'art. 235 del D.lgs. 152/06 sanciscono definitivamente la venuta meno dell'obbligatorietà del Cobat e dell'esistenza di un Consorzio unico per la gestione delle batterie al piombo esauste in Italia. Tuttavia il Cobat viene di fatto riconosciuto come sistema di raccolta pienamente legittimato a operare, con la novità di potersi rivolgere anche alle altre categorie di pile ed accumulatori non al piombo. In questo senso il Cobat, già da anni impegnato nella raccolta di particolari tipologie di batterie non-piombo (batterie nichel-cadmio e fino al 2005 batterie di telefonia cellulare attraverso una collaborazione con Vodafone), ha deciso nel 2008 di sperimentare, attraverso dei progetti pilota, la raccolta delle pile portatili in tre contesti territoriali specifici: la provincia di Lecco, la città di Venezia e il Parco del Gran Paradiso. I progetti pilota si sono dimostrati estremamente utili: grazie a essi il Cobat sta sviluppando un proprio know-how per il modellamento di un sistema operativo trasferibile ad altri contesti territoriali. I progetti hanno anche consentito di sperimentare con successo la possibilità della realizzazione di un motore di ricerca automatica che consenta al cittadino, attraverso il sito internet del Cobat, di poter individuare il centro di raccolta più vicino dove poter conferire il rifiuto. Il Cobat oggi è quindi in grado di poter svolgere la propria attività e di offrire il proprio servizio alla collettività con la stessa efficienza di ieri, potendo fondare le proprie conoscenze di settore su venti anni di esperienza. In ultimo, ma non per questo meno importante, il Cobat è in possesso di un gestionale informatico e di una banca dati in grado di garantire la completa tracciabilità del rifiuto dal singolo produttore fino all'impianto di riciclaggio finale, potendo anche in questo quindi ottemperare agli obblighi documentali previsti dal D.lgs. 188/08 nei confronti del Centro di Coordinamento e del Comitato di Vigilanza e Controllo.